

Nuove disposizioni in materia di CREMAZIONE introdotte dalla LEGGE n. 182/2025

Gli articoli 36 e 37 della Legge n. 182/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 ed **entrata in vigore il 18 dicembre 2025**, hanno introdotto modifiche significative alla L. 30 marzo 2001, n. 130 (*Disciplina della cremazione e dispersione delle ceneri*) e al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (*Regolamento per l'ordinamento dello stato civile*), stabilendo competenze specifiche, ossia :

- il **TRASPORTO**, **Estradizione/Passaporto Mortuario** e la **Cremazione dei RESTI MORTALI**, sia di Cadavere che di Resti mortali, rimane di competenza del funzionario o incaricato del servizio di **POLIZIA MORTUARIA** e rimane anche l'applicazione dell'imposta di bollo.
- la **CREMAZIONE** di cadavere e l'**AFFIDO** o la **DISPERSIONE**, delle derivanti ceneri, (sono esclusi i **RESTI MORTALI** che rimangono in capo al servizio di **POLIZIA MORTUARIA**), adesso è di competenza dell'**UFFICIALE DI STATO CIVILE del Comune di Decesso o di ultima sepoltura** e sono **Fuori campo di applicazione dell'imposta di bollo**. Un punto cruciale della Legge 182/2025 è l'**accelerazione della digitalizzazione dei flussi documentali formati in carta libera o con modalità digitale, inviati anche per via telematica tramite PEC**.

NOVITA' APPORTATE dalla legge 182/2025

1. CREMAZIONE di Cadavere :

- a. L'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERE (con esclusione dei resti mortali) è competenza dell'**UFFICIALE DI STATO CIVILE del Comune di decesso o di ultima sepoltura** e può essere rilasciata **anche** in modalità digitale, **inviata tramite PEC ai aventi diritto, esente da bollo**.
- b. Per il rilascio è necessario :
 - i. **L'ISTANZA alla cremazione**, resa con qualsiasi mezzo idoneo, incluso il formato digitale, **inviata tramite PEC all'indirizzo statocivilecomunedicori@pec.it , esente da bollo**, deve essere corredata da :
 - ii. **CERTIFICATO MEDICO** dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato; o, in caso contrario **NULLA OSTA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA** (nel caso di morte improvvisa o violenta o comunque sospetta - Art. 116 del Dlgs 271/1989 e Art. 5 del D.P.R. 285/1990);
 - iii. Copia autentica rilasciata dal notaio del **TESTAMENTO PUBBLICO** o attestazione dell'avvenuta pubblicazione per **TESTAMENTO OLOGRAFO** o **SEGRETO**, ove è indicata la volontà di scelta della cremazione da parte del deceduto; o **DICHIARAZIONE da parte del rappresentante legale della Società per la Cremazione (SOCREM)** nella quale si certifica che il defunto è rimasto iscritto fino al momento del decesso; o **MANIFESTAZIONE di volontà** del coniuge/unito civilmente/convivente di fatto/figli/genitori o dei parenti di procedere alla cremazione del proprio congiunto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 130/2001, resa con qualsiasi mezzo idoneo, incluso il formato digitale, inviata tramite PEC all'indirizzo statocivilecomunedicori@pec.it , **esente da bollo**;

2. **AFFIDAMENTO ceneri derivante da cremazione di CADAVERE:**

- a. L'AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDO DELLE CENERI, derivanti da cremazione di cadavere (*diverso dai resti mortali*), è competenza dell'[UFFICIALE DI STATO CIVILE del Comune di decesso o di ultima sepoltura](#), anche se la destinazione delle ceneri sarà in altro Comune, e può essere rilasciata **anche** in modalità digitale, **inviata tramite PEC agli aventi diritto, esente da bollo**.
- b. Per il rilascio è necessario :
 - i. L'[ISTANZA all'Affidamento](#), resa con qualsiasi mezzo idoneo, incluso il formato digitale, **inviata tramite PEC all'indirizzo statocivilecomunedicori@pec.it , esente da bollo**, deve essere corredata da Documento d'identità dell'istante, e può essere presentata **contestualmente** alla [MANIFESTAZIONE di volontà](#) del coniuge/unito civilmente/convivente di fatto/figli/genitori o dei parenti, **essendo il COMUNE DI DECESSO deputato al rilascio**.

3. **DISPERSIONE ceneri derivante da cremazione di CADAVERE :**

- a. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, derivanti da cremazione di cadavere (*diverso dai resti mortali*), è competenza dell'[UFFICIALE DI STATO CIVILE del Comune di decesso o di ultima sepoltura](#), anche se la destinazione delle ceneri sarà in altro Comune, e può essere rilasciata **anche** in modalità digitale, **inviata tramite PEC agli aventi diritto, esente da bollo**.
- b. Per il rilascio è necessario :
 - i. L'[ISTANZA alla Dispersione](#), resa con qualsiasi mezzo idoneo, incluso il formato digitale, **inviata tramite PEC all'indirizzo statocivilecomunedicori@pec.it , esente da bollo**, deve essere corredata da Documento d'identità dell'istante, e può essere presentata **contestualmente** alla [MANIFESTAZIONE di volontà](#) del coniuge/unito civilmente/convivente di fatto/figli/genitori o dei parenti, **essendo il COMUNE DI DECESSO deputato al rilascio**.

COSA RIMANE INVARIATO

1. **PERMESSO AL SEPPELLIMENTO :**

- a. Al momento del decesso l'UFFICIALE DI STATO CIVILE redige l'atto di morte e rilascia il PERMESSO AL SEPPELLIMENTO, mediante acquisizione del certificato necroscopico, decorse 24 ore dal decesso, ai sensi dell'art. 74 DPR 396/2000, esente da bollo;

2. **AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO :**

- a. Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, o l'incaricato al servizio, di [POLIZIA MORTUARIA](#) (*Per Il Comune di Cori l'ufficio distato civile ha l'incarico al rilascio della stessa*), ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 130/2001, rilascia l'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO **in MARCA DA BOLLO, sia di Cadavere che di Resti Mortali**, a fronte di [ISTANZA, in MARCA DA BOLLO](#), presentata dall'Onoranza Funebre incaricata, sia che il cadavere sia destinato alla TUMULAZIONE/INUMAZIONE sia alla CREMAZIONE che ESTRADIZIONE.

3. **CREMAZIONE di RESTI MORTALI :**

- a. L'art. 3 Comma 1 Lettera b) del DPR n. 254/2003 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari*) **definisce RESTI MORTALI** gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, **decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni**.

- b. Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, o l'incaricato al servizio, di **POLIZIA MORTUARIA** del comune in cui sono esumati o estumulati (*Per Il Comune di Cori l'ufficio di stato civile ha l'incarico al rilascio della stessa*), ai sensi dell'art. 3 Comma 5 del DPR n. 254/2003 rilascia l'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE di RESTI MORTALI in **MARCA DA BOLLO**, su **ISTANZA, in MARCA DA BOLLO**, presentata dall'Onoranza Funebre incaricata.
- c. L'art. 3 Comma 5 del DPR n. 254/2003 stabilisce che per la cremazione di resti mortali **NON è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del D.PR. n. 285/1990**, ossia CERTIFICATO che escluda la morte violenta o NULLA OSTA dell'autorità giudiziaria.
- d. L'art. 3 Comma 1 Lettera g) della Legge n. 130/2001 (*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*)ribadisce che, a seguito di **MANIFESTAZIONE di volontà dei parenti** di procedere alla cremazione dei RESTI del proprio congiunto, le autorizzazioni al TRASPORTO e alla CREMAZIONE dei resti mortali, da parte del funzionario o incaricato al servizio di POLIZIA MORTUARIA del comune in cui sono esumati o estumulati, sottoposte ad IMPOSTA DI BOLLO, su **ISTANZA presentata** dall'AGENZIA FUNEBRE incaricata con apposita MARCA DA BOLLO. Qualora daparte dei medesimi soggetti non siano effettuate comunicazioni sulla nuova sistemazione dei suddetti resti a seguito delle attività di esumazione ordinaria o di estumulazione ordinaria o a scadenza della concessione, il comune può disporre, in alternativa alla reinumazione, che **si provveda d'ufficio alla loro cremazione**, a condizione che di tale disposizione sia stata informata preventivamente la cittadinanza mediante pubbliche affissioni. Gli oneri derivanti dalla reinumazione o dalla cremazione restano a carico dei congiunti;
- e. L'eventuale **AFFIDO** delle ceneri di RESTI MORTALI è ammesso su **ISTANZA in MARCA DA BOLLO**;
- f. La **DISPERSIONE** delle ceneri di RESTI MORTALI è ammessa, art. 3 comma 1 lettera c) della Legge 130/2001, **solo su espressa volontà del defunto** (testamento, iscrizione a un'associazione). La sola dichiarazione dei congiunti non è ammessa.
 - i. Ove ci siano i presupposti è necessario inoltre **ISTANZA in MARCA DA BOLLO** con i relativi documenti attestanti la volontà espressa dal defunto in vita.